

La grande iscrizione di Gortina




di Patrizia Civeli

L'importanza della grande città antica di Gortina, nell'isola di Creta si può riconoscere e registrare nella sua ricca tradizione locale, mitologica e religiosa.

Grandi divinità come Zeus, Europa e Demetra, ma anche semidei, eroi e re, come Minosse, Gortys e Radamante, o anche Iasone ed il Minotauro, sono i protagonisti dei suoi miti. Zeus – toro si unì ad Europa sotto un ombroso platano sulle rive del fiume Leteo ed è proprio in questo punto che venne successivamente fondata la più antica agorà di Gortina, con l'Ekklesiaterion e l'Odeon. Dall' unione nacquero, in questo luogo, Minosse e Radamante.

A rendere unico, straordinario, questo luogo è la Grande Iscrizione, o la Grande Legge di Gortina: la più grande raccolta di leggi che l'antichità ci abbia trasmesso, il più antico codice civile d'Europa, nel quale furono inglobate leggi antiche precedenti e leggi nuove incentrate su uno specifico argomento. Le circostanze leggendarie della scoperta, del recupero e dello studio dell'iscrizione legano in un intreccio orgogliosamente fiorentino i nomi più gloriosi della comunità accademica del XX secolo. Scoperta nel 1884 – quando l'isola era ancora sotto il dominio turco - dal fondatore della Missione Archeologica Italiana (poi diventata Scuola Archeologica Italiana di Atene), Federico Halbherr, allievo a Firenze dell'archeologo Domenico Comparetti, la Grande Legge si presenta suddivisa in dodici colonne disposte su quattro file di grandi blocchi rettangolari di calcare che sono murati nella facciata interna del muro circolare dell'Odeon per una altezza totale di 1,50 metri, ed una larghezza complessiva di circa 9 metri; ogni colonna comprende tra le 53 e le 56 righe, per un totale di 600 righe.






L'Iscrizione, datata intorno alla prima metà del V secolo a.C., è incisa secondo il sistema bistrofedico, vale a dire che la prima riga si legge da destra verso sinistra, la seconda da sinistra verso destra e così via, alternativamente, come l'andamento di un bue durante l'aratura, secondo l'etimologia della parola. Fu necessario deviare le acque di un vecchio mulino - dove era stato rinvenuto un primo frammento dell'iscrizione (le prime 15 righe dell'XI colonna, riprodotta nella foto) - e superare le minacce prima e le esose pretese dei proprietari dei terreni poi per riuscire a riportare alla luce e copiare i frammenti delle prime quattro colonne e quindi estendere lo scavo anche al terreno adiacente per portare a termine l'impresa con la costruzione nel 1889 di una piccola struttura al cui interno essa fu protetta. Alla morte di Federico Halbherr nel 1930, l'allieva prediletta che aveva collaborato agli scavi ed allo studio epigrafico, la fiorentina Margherita Guarducci - una delle prime presenze femminili dell'archeologia italiana - portò a compimento l'opera del suo maestro raccogliendo in un unico corpus le iscrizioni e curandone la pubblicazione che le valse fama internazionale.

Il diritto gortino è esemplare, ancora oggi, in quanto intriso di spirito di libertà oltre ad essere straordinariamente innovativo e moderno.

Le questioni che vengono trattate sono pertinenti al diritto di famiglia ed ereditario: adozione, successioni ed eredità, divorzio, figli illegittimi, donazioni fra congiunti; comprende anche i "delitti contro il costume" (violenza carnale, seduzione, adulterio), questioni relative alla vendita, alle ipoteche ed ai debiti nonché questioni di libertà personale per gli schiavi che a Gortina erano "meno schiavi" rispetto alle altre città greche dal momento che, ad esempio, la legge puniva chi usasse violenza ad uno schiavo o ad una schiava, oltre a contenere anche disposizioni procedurali.



Molto interessanti le disposizioni generali circa il matrimonio che per entrambi i sessi, quanto all'età, era stabilita a dodici anni. Non erano consentite la bigamia e la poligamia ed era permesso il matrimonio con un parente collaterale di terzo grado. La separazione dei coniugi, il divorzio (mi perdoneranno gli avvocati ma a quei tempi era la stessa cosa) era già codificata ed è indicata nell'iscrizione col termine diakrisis. Lo scioglimento del matrimonio poteva avvenire col consenso di entrambi i coniugi o da una solo delle due parti e lo Stato non vi prestava alcun interesse esistendo la previsione del versamento dell'importo di cinque stateri, da parte del marito, se questi era stato la causa del divorzio. La donna che prendeva più di quanto le spettasse veniva punita con una multa.

La posizione della donna nella società gortinia era molto migliore di quella, pur avanzata, della donna di Atene. Ad esempio mentre un'ateniese non possedeva beni personali ed aveva sempre la necessità di un tutore e di un rappresentante davanti alla città, la donna di Gortina poteva avere propri beni ed inoltre poteva presentarsi da sola, senza protettore, nei tribunali per i casi che la riguardassero. Aveva il diritto di disporre di tutto ciò che le appartenesse, di decidere da sola circa il suo matrimonio e di dividersi l'eredità paterna coi fratelli. Stando all'Iscrizione, i genitori non sono gravati dall'obbligo di fornire una dote alle figlie femmine; il padre può concedere alla figlia la quota di eredità che le spetta in quanto erede.

Quest'atto che prende il nome di *dosis* (da *didomi*, donare) avviene secondo precise disposizioni legali, alla presenza di testimoni.

Il coniuge poteva solo amministrare questa “dote” e goderne i frutti ed in caso di decesso della madre, i beni di quest’ultima spettavano ai figli ed in nessun caso al coniuge o al padre... Il Tribunale, così come codificato dall'Iscrizione, è costituito da un giudice, che, aiutato da un segretario, fungeva più da arbitro che da funzionario statale...

Svolgeva le sue funzioni sotto giuramento e alla fedeltà del suo giuramento erano affidati il giusto giudizio e la sua decisione. Non ci è noto il giuramento del giudice gortino ma si può dedurre che giurasse di giudicare secondo le leggi scritte e, qualora non ve ne fossero, secondo il suo personale giudizio.

Il giuramento dei convenuti era anch'esso un formidabile mezzo per ottenere prove così come i testimoni che erano previsti sia nel caso si dovesse emettere un verdetto, sia per testimoniare nel caso di atti giudiziari e di assolvimento degli obblighi. Il giuramento comprendeva una maledizione contro sé stessi se il testimone non diceva la verità. Una volta emessa la sentenza, la sua esecuzione era affidata all'iniziativa e alle possibilità del convenuto risultato

vincitore. La pena era sempre pecuniaria. Nei più gravi casi di violenza carnale o di adulterio la legge prevedeva la *epischesis*, cioè la detenzione del violentatore o dell'adultero da parte del vincitore finché non fosse versata la somma che il condannato doveva pagare, alla presenza di testimoni.

Le pene che sono previste nelle disposizioni dell'Iscrizione sono tutte “personali”; esse vengono inflitte solo per soddisfare la parte lesa, allo Stato non interessavano la persecuzione né la punizione del colpevole...

